

BANCA D'ITALIA

RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Il presente documento fornisce un primo schema di Istruzioni di vigilanza inerenti all'applicazione del Nuovo Accordo sul Capitale ("Accordo") e delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE, entrambe del 14 giugno 2006, con riferimento all'informativa al pubblico. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 15 settembre 2006, all'indirizzo di posta elettronica cna.normativa@bancaditalia.it oppure a Banca d'Italia, Servizio Concorrenza, Normativa e Affari Generali, Divisione Normativa, via Milano, 53, 00184 ROMA.

Documento per la consultazione

Luglio 2006

INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Disposizioni di carattere generale

La nuova regolamentazione internazionale in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari ⁽¹⁾ introduce requisiti in materia di informativa al pubblico (cosiddetto “Terzo Pilastro”).

Al fine di rafforzare la disciplina di mercato, vengono introdotti per tutti gli intermediari obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

Nei casi di utilizzo di metodi avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito ed operativo e di tecniche di attenuazione del rischio di credito, il rispetto dei relativi obblighi di informativa al pubblico costituisce anche condizione necessaria per il riconoscimento ai fini prudenziali dei metodi e delle tecniche suddetti.

Gli intermediari devono formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa, valutandone l'adeguatezza anche in termini di modalità di diffusione e frequenza delle informazioni. E' responsabilità degli intermediari assicurare la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Banca d'Italia verifica il rispetto dei requisiti di trasparenza informativa, accertando l'esistenza di presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni.

⁽¹⁾ Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali. Nuovo schema di regolamentazione* ([giugno 2004](#)); del testo dell'Accordo di Basilea è disponibile anche una [versione integrata](#), in inglese, aggiornata a giugno 2006. Nell'Unione Europea, cfr. le direttive [2006/48/CE](#) del 14 giugno 2006, che sostituisce la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e [2006/49/CE](#) del 14 giugno 2006, che sostituisce la direttiva 93/6/CEE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

2. Ambito di applicazione dei requisiti di informativa

2.1 Banche e imprese di investimento

Sono tenute al rispetto dei requisiti di informativa:

a) su base consolidata, le capogruppo italiane (banche, società finanziarie e imprese d'investimento) che non siano a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, da un altro soggetto comunitario sottoposto ai medesimi obblighi di informativa al pubblico;

b) su base individuale, le banche e le imprese d'investimento non appartenenti a gruppi ovvero controllate da una capogruppo extracomunitaria.

Se controllate da un soggetto comunitario sottoposto ai medesimi obblighi di informativa al pubblico, le capogruppo italiane, le banche e le imprese d'investimento devono pubblicare, rispettivamente su base sub-consolidata o individuale, qualora presentino i requisiti di rilevanza stabiliti dalla Banca d'Italia ⁽²⁾, soltanto determinate informazioni relative alla composizione del patrimonio di vigilanza e all'adeguatezza patrimoniale ⁽³⁾.

2.2 Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB

Al fine di assicurare equivalenza con la disciplina prevista per le banche ⁽⁴⁾, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del TUB non appartenenti a gruppi soggetti agli obblighi di informativa ovvero controllati da una capogruppo extracomunitaria, sono tenuti, su base individuale, al rispetto delle disposizioni previste dalla presente disciplina.

In considerazione dei più limitati ambiti di operatività e della minore complessità organizzativa, i suddetti intermediari devono, tuttavia, pubblicare solo le informazioni previste dalle

⁽²⁾ Per un più specifico esame dell'ambito di applicazione della nuova disciplina prudenziale e, in particolare, per un'indicazione sul criterio della "rilevanza", si rinvia al documento, già sottoposto alla consultazione sul sito internet della Banca d'Italia, [Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali](#), marzo 2006, pag. 3.

⁽³⁾ Tali informazioni sono quelle indicate nelle tavole 3 e 4 allegato al presente documento.

tavole 4 ⁽⁵⁾, 5, 6, 8, 10 e 14; le società che esercitano attività di *merchant banking* sono tenute anche all'informativa di cui alla tavola 13.

Se controllati da un soggetto comunitario sottoposto ai medesimi obblighi di informativa al pubblico, gli intermediari finanziari, qualora presentino i requisiti di rilevanza stabiliti dalla Banca d'Italia, devono pubblicare, sempre su base individuale, soltanto le informazioni relative all'adeguatezza patrimoniale ⁽⁶⁾.

3. Schemi e contenuti delle informazioni da pubblicare

3.1 L'organizzazione delle informazioni da pubblicare

Al fine di garantire un'informativa uniforme, organica ed esaustiva e per agevolare gli intermediari nell'adempimento degli obblighi, le informazioni, qualitative e quantitative, da pubblicare sono organizzate in apposite tavole, allegate al presente documento, ciascuna relativa ad una particolare area informativa. Gli intermediari sono tenuti a pubblicare le informazioni di loro pertinenza ⁽⁷⁾ seguendo e rispettando l'ordine e i contenuti delle suddette tavole.

In ossequio al principio di proporzionalità che informa la nuova regolamentazione prudenziale internazionale, il grado di dettaglio delle informazioni da pubblicare va commisurato alla complessità organizzativa e al tipo di operatività aziendale, tenendo conto dei sistemi adottati internamente per le informative al consiglio di amministrazione e all'alta direzione.

Anche le informazioni eventualmente già ricomprese in altri documenti diffusi dall'intermediario per finalità differenti (ad esempio, bilancio) vanno incluse nell'ambito dell'informativa prevista dalle tavole allegate. Questa modalità, che non prevede rinvii ad altri

⁽⁴⁾ Cfr. paragrafo 4 del documento di consultazione citato alla nota 2.

⁽⁵⁾ L'informativa prevista dalla tavola 4 va integrata con l'indicazione dell'ammontare del patrimonio di vigilanza, distinguendo tra quello di base e quello supplementare.

⁽⁶⁾ Tavola 4 integrata come indicato in nota 5.

documenti pubblicati dall'intermediario, rende più agevole ed immediata la consultazione delle informazioni da parte degli operatori di mercato.

3.2 *Requisiti informativi di idoneità*

Per gli intermediari che utilizzano metodi avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito ed operativo e per quelli che si avvalgono di tecniche di attenuazione del rischio di credito, il rispetto dei relativi obblighi di informativa al pubblico costituisce anche condizione necessaria per il riconoscimento ai fini prudenziali dei metodi e delle tecniche suddetti.

Nelle tavole allegate, i requisiti informativi in questione sono contraddistinti da un asterisco.

3.3 *Deroghe agli obblighi informativi*

Gli intermediari possono omettere la pubblicazione di informazioni che essi reputino non rilevanti, ad eccezione di quelle che costituiscono requisiti informativi d'idoneità ⁽⁸⁾.

In casi eccezionali, gli intermediari possono omettere la pubblicazione di informazioni esclusive o riservate (comprese quelle che costituiscono requisiti informativi di idoneità), a condizione che l'intermediario precisi quali informazioni non sono pubblicate, motivandone l'omissione, e pubblichi informazioni di carattere più generale sul medesimo argomento ⁽⁹⁾.

4. **Modalità e frequenza della pubblicazione**

⁽⁷⁾ Ad esempio, gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale sul rischio di credito in base al metodo standardizzato non dovranno produrre le informazioni relative al metodo IRB.

⁽⁸⁾ Un'informazione è da considerarsi *rilevante* se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

⁽⁹⁾ Sono considerate *esclusive* di un intermediario quelle informazioni che, se rese note al pubblico, intaccherebbero la sua posizione competitiva. Possono considerarsi tali le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti dell'intermediario.

Sono considerate *riservate* le informazioni soggette a un vincolo legale di riservatezza derivante dai rapporti con propria clientela o con altre controparti.

La pubblicazione delle informazioni deve avvenire mediante il sito internet dell'intermediario, direttamente raggiungibile anche dai siti delle sue filiazioni.

Gli intermediari per i quali la diffusione telematica diretta risulti difficoltosa o onerosa potranno pubblicare le informazioni nel sito internet della rispettiva associazione di categoria oppure a stampa.

Gli intermediari devono indicare nel bilancio ⁽¹⁰⁾ quale mezzo utilizzano per pubblicare le informazioni.

Le informazioni devono essere pubblicate almeno una volta l'anno. Gli intermediari autorizzati ad utilizzare i metodi avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito e operativi devono pubblicare, almeno semestralmente, le informazioni di carattere quantitativo delle tavole allegate e, almeno trimestralmente, le informazioni di carattere quantitativo delle sole tavole 3 e 4, relative al patrimonio.

Ogni intermediario potrà decidere di pubblicare le informazioni con una frequenza maggiore, in considerazione della rilevanza delle operazioni, della gamma delle attività svolte, della presenza in diversi paesi e settori finanziari, della partecipazione a mercati finanziari e a sistemi internazionali di pagamento, regolamento e compensazione, della possibilità di rapidi cambiamenti nel valore delle esposizioni.

5. Verifica da parte degli intermediari delle informazioni pubblicate

Gli intermediari adottano in materia di informativa al pubblico adeguati strumenti di verifica, al fine di garantire l'effettiva conformità ai requisiti stabiliti dalla presente disciplina.

La scelta in ordine ai presidi da adottare per assicurare il pieno rispetto degli obblighi di informativa al pubblico e, in particolare, per la valutazione e la verifica della qualità delle

⁽¹⁰⁾ Per le banche, nella Nota Integrativa, Parte E; per gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB, nella Nota Integrativa, parte D, Sez. III; per le SIM, nella Nota Integrativa, parte D, sez. II.

informazioni da pubblicare è rimessa all'autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni organizzative e procedurali adottate vanno inquadrare nel sistema dei controlli interni dell'intermediario, in coerenza con i principi stabiliti in merito dalle disposizioni di vigilanza. In tale ambito, per quanto riguarda le informazioni diverse da quelle che hanno già formato oggetto di specifici controlli da parte di revisori esterni o del collegio sindacale, gli intermediari devono porre in essere specifiche ed idonee procedure di verifica delle informazioni da fornire al pubblico.

Le scelte operate dagli intermediari per adeguarsi ai requisiti di informativa devono essere approvate dal consiglio di amministrazione. Spetta a tale organo ed all'alta direzione, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti, mentre all'*internal audit* e all'organo di controllo compete la verifica dell'adeguatezza delle procedure adottate. Gli obblighi informativi descritti rientrano altresì nell'ambito di attività della funzione di *compliance*.

Tavola 1**Requisito informativo generale**

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	<p>Per ciascuna categoria di rischio (comprese quelle considerate nelle tavole seguenti), gli intermediari pubblicano obiettivi e politiche di gestione del rischio soffermandosi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) sulle strategie e sui processi per la gestione di tali rischi;b) sulla struttura e sull'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio o di altri sistemi a tal fine rilevanti;c) sull'ambito di applicazione e sulla natura dei sistemi di misurazione e di <i>reporting</i> del rischio;d) sulle politiche di copertura e di attenuazione del rischio, sulle strategie e sui processi per la verifica continuativa della loro efficacia.

Tavola 2

Ambito di applicazione

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Denominazione dell'intermediario cui si applicano gli obblighi di informativa.
	(b)	Illustrazione delle differenze nelle aree di consolidamento rilevanti per i fini prudenziali e di bilancio, con una breve descrizione delle entità all'interno del gruppo che: i) sono consolidate integralmente; ii) sono consolidate proporzionalmente; iii) sono dedotte dal patrimonio di vigilanza; iv) non sono né consolidate né dedotte.
	(c)	Eventuali impedimenti giuridici o sostanziali, attuali o prevedibili, che ostacolano il rapido trasferimento di risorse patrimoniali o di fondi all'interno del gruppo.
	(d)	Per i gruppi, l'eventuale riduzione dei requisiti patrimoniali individuali applicati alla capogruppo ed alle controllate italiane ⁽¹¹⁾ .
Informativa quantitativa	(e)	Denominazione di tutte le controllate non incluse nel consolidamento e ammontare aggregato delle loro deficienze patrimoniali rispetto al minimo obbligatorio.

⁽¹¹⁾ Cfr. documento per la consultazione [Ambito di applicazione dei requisiti prudenziali](#), par. 1.5 .

Tavola 3

Composizione del patrimonio di vigilanza

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Informazioni sintetiche sulle principali caratteristiche contrattuali degli elementi patrimoniali, in particolare degli strumenti innovativi di capitale.
Informativa quantitativa	(b)	Ammontare del patrimonio di base, con il dettaglio dei singoli elementi positivi e negativi.
	(c)	Ammontare del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello.
	(d)	Altri elementi negativi del patrimonio di vigilanza, con il dettaglio delle eventuali differenze negative fra le rettifiche di valore complessive e la perdita attesa.
	(e)	Ammontare del patrimonio di vigilanza.

Tavola 4

Adeguatezza patrimoniale

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Sintetica descrizione del metodo adottato dall'intermediario nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche.
Informativa quantitativa	(b)	Per gli intermediari che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo standardizzato, il requisito patrimoniale relativo a ciascuno dei portafogli regolamentari.
	(c)	<p>Per gli intermediari che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito con il metodo IRB, il requisito patrimoniale relativo a ciascuna delle classi di esposizioni previste dalla regolamentazione.</p> <p>Per le esposizioni al dettaglio, l'informativa va resa separatamente per ciascuna delle categorie "esposizioni garantite da immobili", "esposizioni rotative qualificate" e "altre esposizioni al dettaglio".</p> <p>Per gli strumenti di capitale, l'informativa va resa per:</p> <ul style="list-style-type: none">i) ciascuno dei metodi previsti (Metodo della ponderazione semplice, Metodo PD/LGD, Metodo dei modelli interni); nel caso del metodo della ponderazione semplice il requisito patrimoniale va distinto in: a) esposizioni negoziate in mercati ufficiali; b) esposizioni in strumenti di <i>private equity</i> nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati; c) altre esposizioni;ii) le esposizioni soggette a disposizioni di vigilanza transitorie per quanto riguarda i requisiti patrimoniali;iii) le esposizioni soggette a clausole di salvaguardia (<i>grandfathering</i>) per quanto riguarda i requisiti patrimoniali.

	(d)	<p>Requisiti patrimoniali minimi a fronte dei rischi di mercato separatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività ricomprese nel “portafoglio di negoziazione di vigilanza”: <ul style="list-style-type: none"> i) rischio di posizione; ii) rischio di regolamento; iii) rischio di controparte; iv) rischio di concentrazione; - le altre attività: <ul style="list-style-type: none"> v) rischio di cambio; vi) rischio di posizione in merci.
	(e)	Requisiti patrimoniali minimi a fronte dei rischi operativi.
	(f)	Coefficienti patrimoniali totale e di base.

Tavola 5

Rischio di credito: informazioni generali riguardanti tutti gli intermediari

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	In aggiunta all'informativa generale riportata nella Tavola 1, per quanto riguarda l'esposizione al rischio di credito e al rischio di diluizione ⁽¹²⁾ , occorre fornire le seguenti informazioni: i) le definizioni di crediti "scaduti" e "deteriorati" utilizzate a fini contabili ⁽¹³⁾ ; ii) la descrizione delle metodologie adottate per determinare le rettifiche di valore ⁽¹⁴⁾ .
Informativa quantitativa	(b)	Esposizioni creditizie lorde totali e medie ⁽¹⁵⁾ relative al periodo di riferimento ⁽¹⁶⁾ , distinte per principali tipologie di esposizioni ⁽¹⁷⁾ . L'ammontare è al netto delle compensazioni contabili ammesse, ma non tiene conto degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.
	(c)	Distribuzione per aree geografiche significative delle esposizioni, ripartite per principali tipologie di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(d)	Distribuzione per settore economico o per tipo di controparte delle esposizioni, ripartite per tipologia di esposizione, e, se necessario, ulteriori dettagli.
	(e)	Distribuzione per vita residua contrattuale ⁽¹⁸⁾ dell'intero portafoglio, ripartito per tipologia di esposizione e, se necessario, ulteriori dettagli.

⁽¹²⁾ Per rischio di diluizione sui crediti commerciali acquistati si intende il rischio che le somme dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo.

⁽¹³⁾ Gli intermediari indicheranno che la definizione utilizzata coincide con quella di vigilanza.

⁽¹⁴⁾ Le rettifiche di valore comprendono le svalutazioni specifiche e di portafoglio nonché gli accantonamenti effettuati a fronte di garanzie rilasciate o di impegni assunti nei confronti di terzi.

⁽¹⁵⁾ Nel caso in cui i dati di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio dell'intermediario durante il periodo di riferimento, l'esposizione lorda media può non essere fornita.

⁽¹⁶⁾ Qualora le informazioni sugli importi medi siano fornite ai sensi di prescrizioni contabili o di altre norme che specificano la metodologia di calcolo da utilizzare, dovrà essere seguita tale metodologia. In caso contrario, le esposizioni medie dovranno essere calcolate utilizzando l'intervallo più frequente che l'intermediario utilizza a fini gestionali, prudenziali o di altro tipo, a condizione che le medie risultanti siano rappresentative dell'operatività dell'intermediario. La base impiegata per il calcolo delle medie deve essere specificata soltanto se diversa da quella giornaliera.

⁽¹⁷⁾ Questo dettaglio potrebbe coincidere con quello applicato in osservanza di regole contabili.

⁽¹⁸⁾ Si possono utilizzare gli stessi raggruppamenti per scadenza previsti dalla disciplina contabile.

	<p>(f) Per settore economico o tipo di controparte significativi, l'ammontare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; ii) rettifiche di valore complessive; iii) rettifiche di valore effettuate nel periodo di riferimento.
	<p>(g) Per aree geografiche significative, l'ammontare: 1) delle esposizioni deteriorate e scadute, indicate separatamente; 2) delle rettifiche di valore relative a ciascuna area geografica ⁽¹⁹⁾, laddove possibile.</p>
	<p>(h) Dinamica delle rettifiche di valore complessive a fronte delle esposizioni deteriorate, separatamente per le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. Le informazioni comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la descrizione delle modalità di determinazione delle rettifiche di valore; ii) il saldo iniziale delle rettifiche di valore totali; iii) le cancellazioni effettuate nel periodo; iv) le rettifiche di valore effettuate nel periodo; v) le riprese di valore effettuate nel periodo; vi) ogni altro aggiustamento, ad esempio per oscillazioni del cambio, fusioni societarie, acquisizioni e dismissioni di filiazioni, compresi i trasferimenti tra tipi di rettifiche di valore; vii) il saldo finale delle rettifiche di valore totali. <p>Le cancellazioni e le riprese di valore imputate direttamente al conto economico vengono evidenziate separatamente.</p>

⁽¹⁹⁾ La quota delle rettifiche di valore di portafoglio non allocata a una specifica area geografica deve essere indicata separatamente.

Tavola 6

Rischio di credito: informazioni relative ai portafogli assoggettati al metodo standardizzato e alle esposizioni creditizie specializzate e in strumenti di capitale nell'ambito dei metodi IRB

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	<p>Per gli intermediari che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito secondo il metodo standardizzato, occorre fornire le seguenti informazioni per ciascun portafoglio regolamentare:</p> <ul style="list-style-type: none">i) la denominazione delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche;ii) i portafogli regolamentari per i quali ogni agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all'esportazione viene utilizzata;iii) la descrizione del processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili incluse nel "banking book";iv) il raccordo fra la scala di rating usata da ciascuna agenzia esterna di valutazione del merito di credito o agenzia per il credito all'esportazione e le previste classi di merito di credito (c.d. "mapping"). Non è necessario pubblicare queste informazioni se l'intermediario rispetta il raccordo predefinito pubblicato dall'Autorità di Vigilanza.
Informativa quantitativa	(b)	<p>Per gli intermediari che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito secondo il metodo standardizzato occorre fornire, per ciascun portafoglio regolamentare, i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito creditizio nonché i valori delle esposizioni dedotti dal patrimonio di vigilanza.</p>
	(c)	<p>Con riferimento alle esposizioni che nei metodi IRB sono sottoposte alle ponderazioni regolamentari per il rischio (finanziamenti specializzati - <i>specialised lending</i> -, esposizioni in strumenti di capitale assoggettate al metodo semplificato di ponderazione per il rischio), occorre fornire le esposizioni assegnate a ciascuna classe di rischio creditizio.</p>

Tavola 7

Rischio di credito: informativa sui portafogli cui si applicano gli approcci IRB (*)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Autorizzazione da parte della Banca d'Italia all'uso del metodo prescelto e/o all'applicazione del processo di estensione (" <i>roll-out</i> ").
	(b)	Illustrazione ed esame: <ul style="list-style-type: none">i) della struttura dei sistemi di rating interni e della relazione tra rating interni ed esterni;ii) dell'uso di stime interne per finalità diverse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderate per il rischio conformemente agli approcci IRB;iii) del processo di gestione e di riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito;iv) dei meccanismi di controllo e di revisione dei sistemi di rating, anche in termini di indipendenza e di responsabilità.

	(c)	<p>Descrizione del sistema di rating interno, separatamente per i seguenti portafogli regolamentari:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) amministrazioni centrali e banche centrali; ii) banche e altre imprese finanziarie; iii) imprese non finanziarie, comprese le PMI, i finanziamenti specializzati (<i>specialised lending</i>) e i crediti verso imprese acquistati (<i>purchased receivables</i>); iv) esposizioni al dettaglio, per ciascuna delle categorie previste (esposizioni garantite da immobili; esposizioni rotative qualificate; altre esposizioni al dettaglio); v) strumenti di capitale ⁽²⁰⁾. <p>La descrizione include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tipologie di esposizioni ricomprese nei portafogli regolamentari; - le definizioni, i metodi e i dati utilizzati per la stima e la convalida della PD e, se applicabile, della LGD e dei fattori di conversione del credito, incluse le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili ⁽²¹⁾; - la descrizione degli scostamenti dalla definizione di inadempienza (default) prevista dalla disciplina prudenziale, laddove essi siano ritenuti rilevanti; occorre anche indicare per ciascun portafoglio le principali classi di esposizioni interessate da tali scostamenti ⁽²²⁾.
<p>Informativa quantitativa: valutazione</p>	(d)	<p>Valori delle esposizioni per ciascun portafoglio regolamentare.</p> <p>Le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, banche e altre imprese finanziarie, e imprese non finanziarie, laddove gli intermediari utilizzano l'approccio IRB avanzato, vengono indicate separatamente dalle esposizioni per le quali gli intermediari non utilizzano tale approccio.</p>

⁽²⁰⁾ Gli strumenti di capitale devono essere segnalati in questo ambito come portafoglio separato unicamente nel caso in cui l'intermediario utilizzi l'approccio PD/LGD per gli strumenti di capitale detenuti nel portafoglio bancario.

⁽²¹⁾ L'intermediario deve fornire una panoramica generale sull'approccio utilizzato, descrivendo le definizioni delle variabili e i metodi impiegati per la stima e la convalida dei valori delle variabili presentati nelle informazioni quantitative sul rischio. Ciò va effettuato con riferimento a ciascuno dei portafogli indicati nel testo. Gli intermediari devono evidenziare ogni differenza significativa del metodo di stima di queste variabili all'interno di ciascun portafoglio.

⁽²²⁾ Gli intermediari sono tenuti a descrivere unicamente le aree principali in cui sono stati rilevati significativi scostamenti dalla definizione di inadempienza di riferimento, tali da influire sulla capacità del lettore di raffrontare e comprendere le informazioni sulle esposizioni per livelli di PD.

del rischio	(e)	Per ciascun portafoglio – amministrazioni centrali e banche centrali; banche e altre imprese finanziarie; imprese non finanziarie; strumenti di capitale – con un’articolazione per classi di PD (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito ⁽²³⁾ , occorre fornire: <ul style="list-style-type: none"> i) le esposizioni totali (per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, banche e altre imprese finanziarie, e imprese non finanziarie, la somma delle esposizioni per cassa e dei margini inutilizzati; per gli strumenti di capitale, l’ammontare delle esposizioni in essere); ii) per gli intermediari che utilizzano l’approccio IRB avanzato, la LGD media ponderata per l’esposizione (in termini percentuali); iii) il fattore medio di ponderazione del rischio ponderato per l’esposizione; iv) per gli intermediari che utilizzano l’approccio IRB avanzato, l’importo dei margini inutilizzati e relativa EAD media ponderata per le esposizioni, per ciascun portafoglio regolamentare ⁽²⁴⁾.
	(f)	Per le esposizioni al dettaglio, per ciascuna delle categorie previste, occorre fornire: <ul style="list-style-type: none"> i) le informazioni di cui alla lettera e) (se applicabile, a livello di pool) o ii) un’analisi delle esposizioni con un numero di gradi di perdita attesa sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito (se applicabile, a livello di pool).
Informativa sui risultati storici	(g)	Rettifiche di valore effettive (ad esempio, cancellazioni e svalutazioni specifiche) nel periodo precedente per ciascun portafoglio regolamentare (con indicazione separata per ciascuna delle categorie delle esposizioni al dettaglio) e le differenze rispetto agli anni precedenti.
	(h)	Descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sulle perdite effettive del periodo precedente (ad esempio, l’intermediario ha registrato tassi di inadempienza più alti della media, oppure LGD e fattori di conversione del credito superiori alla media).

⁽²³⁾ Le informazioni su PD, LGD ed EAD che seguono devono riflettere gli effetti di garanzie reali, accordi di compensazione e garanzie personali/derivati su crediti, laddove riconosciuti. Le informazioni per ciascun livello di PD devono comprendere le PD medie ponderate per le esposizioni. Qualora gli intermediari a fini informativi aggregino i vari livelli di PD, l’aggregazione deve condurre a una ripartizione rappresentativa della distribuzione dei livelli di PD usata nel metodo IRB.

⁽²⁴⁾ Gli intermediari dovranno fornire una sola stima di EAD per ciascun portafoglio. Tuttavia, ove lo ritengano utile, al fine di attribuire maggiore significatività alla valutazione del rischio essi possono anche segnalare stime di EAD riferite a più categorie di EAD, sulla base delle esposizioni fuori bilancio alle quali esse si riferiscono.

	<p>(i) Raffronto tra le stime effettuate dall'intermediario e i risultati effettivi con riferimento ad un più lungo periodo di tempo. Tale raffronto dovrebbe quantomeno includere informazioni sulle stime di perdita a fronte delle perdite effettive in ciascun portafoglio regolamentare, su un lasso di tempo sufficiente a consentire una valutazione significativa della performance dei processi di rating interni per ciascun portafoglio regolamentare (per le esposizioni al dettaglio, le informazioni devono essere fornite per ciascuna delle categorie previste). Ove necessario, gli intermediari disaggregano ulteriormente tali dati per fornire un'analisi delle PD e, per quelli che adottano l'approccio IRB avanzato, dei risultati delle LGD e dei fattori di conversione del credito a fronte delle stime fornite.</p>
--	--

() Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie*

Tavola 8

Tecniche di attenuazione del rischio (*) ⁽²⁵⁾

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio” con l’indicazione della misura in cui l’intermediario ricorre alla compensazione.
	(b)	Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.
	(c)	Descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall’intermediario.
	(d)	Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.
	(e)	Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell’ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.
Informativa quantitativa	(f)	Per gli intermediari che calcolano le esposizioni ponderate per il rischio di credito conformemente all’approccio standardizzato o all’approccio IRB di base, separatamente per ciascun portafoglio regolamentare, il valore dell’esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) che è coperto da garanzie reali finanziarie e da altre garanzie reali ammesse, dopo l’applicazione delle rettifiche per volatilità ⁽²⁶⁾ .
	(g)	Per gli intermediari che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di credito conformemente all’approccio standardizzato o all’approccio IRB, separatamente per ciascun portafoglio regolamentare, l’esposizione totale (al netto, se applicabili, delle compensazioni in bilancio e degli accordi di compensazione fuori bilancio) coperta da garanzie personali o derivati su crediti. Per gli strumenti di capitale tale requisito informativo si applica a ciascuno dei metodi (metodo della ponderazione semplice, metodo PD/LGD, metodo dei modelli interni).

() Requisiti di informativa per tutti gli intermediari in presenza di tecniche di attenuazione del rischio di credito*

⁽²⁵⁾ I derivati su crediti che, ai fini delle presenti disposizioni, sono trattati come parti delle operazioni di cartolarizzazione sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

⁽²⁶⁾ Nel caso di adozione del metodo integrale, l’esposizione totale coperta da garanzie reali al netto degli scarti deve essere ulteriormente ridotta, se del caso, allo scopo di eliminare gli eventuali aggiustamenti positivi applicati all’esposizione.

Tavola 9

Rischio di controparte ⁽²⁷⁾

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	<p>Descrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) della metodologia utilizzata per assegnare i limiti operativi definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte; ii) delle politiche per verificare l'efficacia delle garanzie e stabilire le riserve per il rischio di controparte; iii) delle politiche rispetto alle esposizioni al rischio di correlazione sfavorevole (<i>wrong-way risk</i>); iv) dell'impatto sull'importo delle garanzie che l'intermediario dovrebbe fornire in caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (<i>downgrading</i>).
Informativa quantitativa	(b)	<ul style="list-style-type: none"> i) <i>Fair value</i> lordo positivo dei contratti. ii) Riduzione del <i>fair value</i> lordo positivo dovuto a compensazione. iii) <i>Fair value</i> positivo al netto degli accordi di compensazione. iv) Garanzie reali detenute. v) <i>Fair value</i> positivo dei contratti derivati al netto degli accordi di compensazione e degli accordi di marginazione. vi) Misure dell'EAD, o di valore dell'esposizione al rischio di controparte, calcolate secondo i metodi utilizzati (modelli interni, standardizzato, valore corrente). vii) Valore nozionale dei derivati di credito di copertura del rischio di controparte. viii) Distribuzione del <i>fair value</i> positivo dei contratti per tipo di sottostante ⁽²⁸⁾. ix) Valore nozionale dei derivati su crediti del "portafoglio bancario" e del "portafoglio di negoziazione di vigilanza", suddiviso per tipologie di prodotti ⁽²⁹⁾, ulteriormente dettagliato in funzione del ruolo svolto dall'intermediario (acquirente o venditore di protezione) nell'ambito di ciascun gruppo di prodotti. x) Stima di α se l'intermediario ha ricevuto l'autorizzazione della Banca d'Italia ad effettuare tale stima.

⁽²⁷⁾ Applicabile agli strumenti derivati negoziati *over-the-counter* (inclusi i derivati su crediti) nonché alle operazioni *Securities Financing Transactions* (operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di assunzione e concessione di titoli o merci in prestito, operazioni di rimarginazione basate su titoli o merci; operazioni con regolamento a lungo termine).

⁽²⁸⁾ Ad esempio: contratti sui tassi di interesse, contratti FX, contratti su titoli di capitale, derivati creditizi, contratti su merci/altri contratti.

Tavola 10

Operazioni di cartolarizzazione ⁽³⁰⁾

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	<p>i) Descrizione degli obiettivi dell'intermediario relativamente all'attività di cartolarizzazione.</p> <p>ii) Ruoli svolti nel processo di cartolarizzazione ⁽³¹⁾ e, per ciascuno di essi, l'indicazione della misura del coinvolgimento dell'intermediario.</p> <p>iii) Indicazione dei metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che l'intermediario applica all'attività di cartolarizzazione (approccio basato sui rating, approccio interno di valutazione, approccio della formula di vigilanza).</p>
	(b)	<p>Sintesi delle politiche contabili che l'intermediario segue con riferimento all'attività di cartolarizzazione, specificando:</p> <p>iv) se le operazioni sono trattate come cessioni o come finanziamenti;</p> <p>v) il riconoscimento dei ricavi da cessione;</p> <p>vi) le ipotesi di base per la valutazione delle esposizioni verso la cartolarizzazione;</p> <p>vii) il trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche, se ciò non è già contemplato da altre norme contabili (ad esempio, sui derivati).</p>
	(c)	<p>Denominazioni delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata.</p>
Informativa quantitativa	(d)	<p>Ammontare totale delle esposizioni in essere cartolarizzate dall'intermediario e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni (suddivise fra tradizionali e sintetiche), per tipologia di esposizione ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.</p>

⁽²⁹⁾ Ad esempio: *credit default swap*, *total return swap*.

⁽³⁰⁾ I derivati su crediti che sono trattati, per le finalità delle presenti disposizioni, come elementi di strutture di cartolarizzazioni sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni.

⁽³¹⁾ Ad esempio; "*originator*", investitore, "*servicer*", fornitore di supporto al credito, sponsor di ABCP, fornitore di liquidità, controparte *swap*.

⁽³²⁾ Ad esempio, carte di credito, prestiti per l'acquisto di immobili o autoveicoli, ecc.

⁽³³⁾ Le operazioni di cartolarizzazione nelle quali l'"*originator*" non mantiene alcuna esposizione derivante dalle cartolarizzazioni stesse vanno rilevate unicamente nell'anno di realizzazione e devono essere indicate separatamente.

	(e)	<p>Per le esposizioni cartolarizzate dall'intermediario e assoggettate alle disposizioni in materia di cartolarizzazioni, la ripartizione, per tipologia di esposizione:</p> <p>i) dell'importo delle esposizioni deteriorate e scadute e</p> <p>ii) delle perdite riconosciute dall'intermediario nel periodo ⁽³⁴⁾.</p>
	(f)	<p>Ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione proprie o di terzi ⁽³⁵⁾, ripartito per tipologia di esposizione.</p>
	(g)	<p>Ammontare aggregato delle posizioni inerenti a cartolarizzazione proprie o di terzi, ripartito in funzione di un numero significativo di fasce di ponderazione del rischio. Le posizioni alle quali è stata applicata una ponderazione del rischio del 1250% o che sono state dedotte vengono indicate separatamente.</p>
	(h)	<p>Per le operazioni soggette al trattamento previsto per le cartolarizzazioni di esposizioni rotative con clausole di rimborso anticipato, l'ammontare aggregato in essere di tali esposizioni, separate in base alle ragioni di credito, rispettivamente, del cedente e dell'investitore.</p>
	(i)	<p>Sintesi delle operazioni di cartolarizzazione effettuate nel periodo, compreso l'ammontare delle esposizioni cartolarizzate (per tipologia di esposizione), nonché i ricavi o le perdite da cessione, ripartiti per tipologia di esposizione.</p>

⁽³⁴⁾ Per esempio, cancellazioni/rettifiche (se le attività restano nel bilancio dell'intermediario).

⁽³⁵⁾ Tra le esposizioni derivanti da cartolarizzazioni figurano, tra l'altro, titoli di debito, linee di liquidità, altri impegni e supporti di credito quali depositi di contanti in garanzia e altre attività subordinate.

Tavola 11

Rischi di mercato: informazioni per gli intermediari che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizioni in merci (IMA)

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Per ciascun portafoglio sottoposto all'IMA: i) caratteristiche dei modelli utilizzati; ii) descrizione delle prove di stress applicate al portafoglio; iii) descrizione dell'approccio usato per effettuare test retrospettivi e/o convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi di modellizzazione.
	(b)	Perimetro dell'autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni rilasciata dalla Banca d'Italia.
	(c)	Descrizione del livello di conformità alle norme che disciplinano i sistemi e i controlli volti ad assicurare valutazioni prudenti e affidabili delle posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione (cfr. Dir. 93/6/CE, all. VII, parte B), nonché delle metodologie impiegate per assicurare il rispetto di tali norme.

Tavola 12
Rischio operativo

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	Descrizione del metodo adottato per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo.
	(b)	Descrizione dei metodi avanzati di misurazione del rischio operativo (AMA), qualora utilizzati dagli intermediari, includendo una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo adottato. In caso di utilizzo parziale dell'AMA, vanno precisati l'ambito di applicazione e il grado di copertura dei diversi metodi impiegati.
	(c)*	Per gli intermediari che utilizzano l'AMA, descrizione dell'uso di coperture assicurative ai fini dell'attenuazione del rischio operativo.

() Requisiti di idoneità per l'impiego di particolari strumenti o metodologie*

Tavola 13

Esposizioni in strumenti di capitale: informazioni sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti (es. realizzazione di guadagni in linea capitale, relazioni con le controparti, motivazioni strategiche). ii) Descrizione delle tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate, incluse le ipotesi di fondo e le prassi che influiscono sulla valutazione, nonché le modifiche significative di tali prassi.
	(b)	Valore di bilancio e <i>fair value</i> e, per i titoli quotati, raffronto con la quotazione di mercato qualora questa si discosti in modo significativo dal relativo <i>fair value</i> .
Informativa quantitativa	(c)	Tipologia, natura e importi delle esposizioni, distinguendole tra: i) esposizioni negoziate sul mercato; ii) esposizioni in strumenti di <i>private equity</i> detenute nell'ambito di portafogli sufficientemente diversificati; iii) altre esposizioni.
	(d)	Utili e perdite complessivamente realizzati nel periodo di riferimento a seguito di cessioni e liquidazioni.
	(e)	i) Plus/minusvalenze totali non realizzate (registrate nello stato patrimoniale ma non a conto economico). ii) Plus/minusvalenze totali implicite (non registrate in bilancio). iii) Ammontare delle plus/minusvalenze di cui sopra incluso nel patrimonio di base ovvero in quello supplementare.

Tavola 14

Rischio di tasso di interesse sulle posizioni incluse nel portafoglio bancario

		Descrizione dell'informazione
Informativa qualitativa	(a)	i) Natura del rischio di tasso di interesse. ii) Ipotesi di fondo utilizzate nella misurazione e gestione del rischio, in particolare relative ai finanziamenti con opzione di rimborso anticipato e alla dinamica dei depositi non vincolati. iii) Frequenza di misurazione di questa tipologia di rischio.
Informativa quantitativa	(b)	Coerentemente con il metodo di misurazione del rischio di tasso di interesse adottato dal <i>management</i> , l'aumento/diminuzione degli utili o del capitale economico (o di altri indicatori rilevanti) – ripartito per valuta – nell'ipotesi di uno <i>shock</i> dei tassi verso l'alto o verso il basso.